

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/770 DELLA COMMISSIONE**del 14 aprile 2016****che istituisce un formato comune per la comunicazione delle informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose***[notificata con il numero C(2016) 2068]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assicurare che le informazioni comunicate dagli Stati membri siano trasmesse in modo uniforme, è opportuno creare un formato comune destinato ad essere utilizzato dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (2) È opportuno specificare i periodi di riferimento esatti per garantire chiarezza e coerenza visto che il regolamento (UE) n. 649/2012 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ogni tre anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il formato comune per la comunicazione, da parte degli Stati membri delle informazioni richieste a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La prima relazione sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 riguardano gli anni di calendario 2014, 2015 e 2016. Le relazioni seguenti riguarderanno i trienni successivi.

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 60.⁽²⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2016

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione

ALLEGATO

QUESTIONARIO

Sezione 1: Informazioni di carattere generale

1. Stato membro interessato:

2. Nome della persona di contatto principale:

3. Si prega di fornire un indirizzo di posta elettronica della persona di contatto principale:

4. Periodo di riferimento:

Sezione 2: Informazioni sull'autorità nazionale designata (articolo 4 del regolamento (UE) n. 649/2012)

5. Quante autorità nazionali designate (AND) esistono nel suo Stato membro?

6. Se ne esistono varie, si prega di specificare la ripartizione delle competenze tra loro.

7. Nome/i della/delle AND.

8. Si prega di precisare quante persone (in equivalente tempo pieno) nella o nelle AND lavorano per l'attuazione del regolamento PIC.

Se vi sono più AND si prega di specificare il numero per ogni AND.

9. La/ le AND sono coinvolte anche nell'attuazione di altri atti legislativi/convenzioni/programmi concernenti le sostanze chimiche dell'UE/internazionali?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare quale atto legislativo/convenzione/programma e il modo in cui il coordinamento con altre autorità competenti è organizzato nel suo paese.

10. Numero di notifiche di esportazione e di richieste di RIN speciale accettate dall'AND (e trasmesse all'ECHA per ulteriore trattamento) all'anno.

	Notifiche di esportazione	Richieste di RIN speciale
Anno 1		
Anno 2		
Anno 3		
Totale		

Sezione 3: Sostegno agli esportatori e agli importatori

11. La o le AND hanno organizzato attività di sensibilizzazione e informazione destinate ad aiutare gli esportatori e gli importatori a conformarsi al regolamento PIC?

- Sì
 No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare di quali attività si tratta (più risposte possibili):

- Orientamenti tecnici e scientifici on line (diversi da quelli dell'ECHA)
 Riferimento alle pagine web dell'ECHA per quanto riguarda le procedure PIC e ePIC
 Pagina web specifica che fornisce informazioni sul regolamento PIC
 Campagna di sensibilizzazione
 Media sociali
 Visite presso gli stabilimenti degli operatori economici
 Indirizzo di posta elettronica specifico per le richieste di informazione
 Helpdesk nazionale
 Workshop e altri eventi di formazione analoghi
 Altre

Se la risposta è «Altre», si prega di fornire dettagli in merito.

Altrimenti, si prega di specificare perché tale sostegno non è necessario.

12. Ritieni che tali attività di sensibilizzazione e informazione abbiano migliorato il rispetto del regolamento (UE) n. 649/2012 da parte di esportatori e importatori?

- Sì
 No

Si prega di fornire dettagli in merito.

13. Su quali aspetti la o le AND ricevono le due richieste più frequenti di aiuto da parte di esportatori e importatori? Si prega di selezionare due aspetti.

- Notifica di esportazione
 Consenso esplicito
 Esonero
 RIN (numero di riferimento identificativo) speciale
 Comunicazione di informazioni (articolo 10)
 Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

14. Può stimare il tempo dedicato dalla o dalle DNA a tale sostegno?

- fino al 10 % del carico di lavoro
 20 % del carico di lavoro
 30 % del carico di lavoro
 40 % del carico di lavoro
 più del 40 % del carico di lavoro
 Non quantificabile
-

Sezione 4: Coordinamento tra le AND/l'ECHA e la Commissione

15. È soddisfatto del coordinamento tra la o le AND del suo paese e la Commissione?

- Sì
 No

Si prega di fornire dettagli in merito.

16. Si prega di specificare i settori di coordinamento (eventuali) che potrebbero essere migliorati. (Più risposte possibili)

- Articolo 8, paragrafo 5 — Esportazione in caso di una situazione di emergenza
- Articolo 8, paragrafo 7 — Informazioni supplementari concernenti la sostanza chimica esportata da fornire su richiesta
- Articolo 11, paragrafo 6 — Obbligo per gli Stati membri di assistere la Commissione nel compito di raccogliere informazioni
- Articolo 11, paragrafo 7 — Valutazione della necessità di proporre misure a livello di Unione
- Articolo 11, paragrafo 8 — Procedura nel caso in cui uno Stato membro adotti una misura di regolamentazione definitiva
- Articolo 13, paragrafo 6 — Valutazione della necessità di proporre misure a livello di Unione
- Articolo 14, paragrafo 1 — Obbligo di trasmettere le informazioni ricevute dal segretario
- Articolo 14, paragrafo 5 — Consulenza e assistenza alle parti importatrici, su richiesta
- Articolo 14, paragrafo 6 — Decisione dello Stato membro che non occorre il consenso esplicito
- Articolo 14, paragrafo 7 — Decisione dello Stato membro che l'esportazione può aver luogo
- Articolo 14, paragrafo 7 — Considerazione, da parte dello Stato membro, del possibile impatto sulla salute umana o l'ambiente
- Articolo 14, paragrafo 8 — Riesame periodico della validità del consenso esplicito
- Articolo 18, paragrafo 1 — Obbligo incombente alla Commissione, allo Stato membro e all'ECHA di verificare l'osservanza del regolamento da parte degli esportatori
- Articolo 20 — Scambio di informazioni
- Articolo 21 — Assistenza tecnica
- Articolo 23 — Aggiornamento degli allegati
- Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

17. È soddisfatto del coordinamento tra la o le AND del suo paese e l'ECHA?

- Sì
 No

Si prega di fornire dettagli in merito.

18. Si prega di specificare i settori di coordinamento (eventuali) che potrebbero essere migliorati. (Più risposte possibili)

- Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) — Assistenza, orientamento tecnico e scientifico e strumenti destinati all'industria
- Articolo 8, paragrafo 7 — Informazioni supplementari concernenti la sostanza chimica esportata da fornire su richiesta
- Articolo 11, paragrafo 6 — Obbligo per gli Stati membri di assistere la Commissione nel compito di raccogliere informazioni
- Articolo 11, paragrafo 7 — Valutazione della necessità di proporre misure a livello di Unione
- Articolo 13, paragrafo 6 — Valutazione della necessità di proporre misure a livello di Unione
- Articolo 20 — Scambio di informazioni
- Articolo 21 — Assistenza tecnica
- Articolo 23 — Aggiornamento degli allegati
- Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

Sezione 5: Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi

(Riguarda unicamente gli Stati membri che hanno trattato notifiche di esportazione nel periodo di riferimento)

19. Quali sono le prescrizioni in materia di informazioni previste nel modulo di notifica di esportazione per le quali gli esportatori incontrano difficoltà? (Più risposte possibili)

- Identità della sostanza da esportare
- Identità della miscela da esportare
- Identità dell'articolo da esportare
- Informazioni sull'esportazione (ad esempio, coordinate degli importatori)
- Informazioni sui rischi o i pericoli posti dalla sostanza chimica e sulle misure precauzionali
- Sintesi delle proprietà fisicochimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche
- Informazioni riguardanti la misura di regolamentazione definitiva adottata dall'Unione europea
- Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice
- Disponibilità di codici NC o CUS
- Utilizzo previsto per la sostanza chimica nel paese importatore
- Sintesi e motivazione della misura di regolamentazione definitiva e data di entrata in vigore
- Nessuna

Si prega di fornire ulteriori osservazioni se necessario.

20. Quante notifiche di esportazione sono state rispettate all'esportatore per le ragioni menzionate nella tabella qui di seguito?

Ragione / Numero per anno	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Nuovo invio richiesto			
Rifiutata			

Se del caso, si prega di precisare le motivazioni più frequenti per la richiesta di nuovo invio e per il rifiuto delle notifiche di esportazione:

Motivazioni della richiesta di nuovo invio delle notifiche di esportazione:

Motivazioni del rifiuto delle notifiche di esportazione:

21. Ha avuto difficoltà per rispettare i termini per la trasmissione delle notifiche all'ECHA?

- Sì
- No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare e fornire ulteriori osservazioni se necessario.

Articolo 8, paragrafo 5 — Esportazione di una sostanza chimica in una situazione di emergenza

22. Ha dovuto affrontare una situazione di emergenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5?

- Sì
- No

In caso di risposta affermativa, si prega di citare i casi più importanti (sostanze chimiche utilizzate, paese importatore, utilizzo previsto, tipo di emergenza)

23. Ha incontrato difficoltà nell'attuazione della procedura prevista per le situazioni di emergenza?

Sì

No

Questa situazione non si è mai verificata

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

Articolo 8, paragrafo 7 — Informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate

24. Le è mai stato chiesto di fornire informazioni supplementari concernenti le sostanze chimiche esportate verso parti importatrici o altri paesi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di precisare in quali casi (ad esempio nome della sostanza chimica, coordinate dell'importatore, paese d'importazione, tipo di informazioni aggiuntive fornite).

25. Se ha ricevuto una richiesta di questo tipo, ha incontrato difficoltà nel fornire le informazioni supplementari?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

Articolo 8, paragrafo 8 — Contributo amministrativo per le notifiche di esportazione

26. La o le AND del suo paese richiedono un contributo amministrativo per le notifiche di esportazione?

Sì

No

Dipende dall'AND

Se dipende dall'AND, si prega di fornire dettagli in merito.

Qualora sia richiesto un contributo, si prega di rispondere alle domande da 27 a 30. Altrimenti, continuare con la domanda 31.

27. A quanto ammonta questo contributo amministrativo (specificare la valuta se non è l'EUR)?

28. Qual è la data di entrata in vigore del contributo amministrativo?

29. Ha ricevuto reclami da parte degli esportatori sul livello del contributo amministrativo?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di precisare il tipo di reclami e il loro numero per anno.

30. A suo avviso, il contributo amministrativo ha avuto un impatto sul numero di notifiche? (facoltativo)

Sì

No

Non so

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

31. La o le AND del suo paese richiedono un contributo amministrativo per il consenso esplicito?

- Sì
- No
- Dipende dall'AND

Se dipende dall'AND, si prega di fornire dettagli in merito.

Qualora sia previsto un contributo amministrativo, si prega di specificarne l'importo (e la valuta, se non è l'EUR)

Sezione 6: Informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche

Esportatori (articolo 10)

32. Ha sperimentato ritardi da parte degli esportatori nella presentazione di informazioni sui quantitativi della sostanza chimica, come sostanza e come ingrediente di miscele o di articoli, esportate verso ciascuna parte o un altro paese durante il periodo di riferimento?

- Sì
- No
- Non pertinente

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire spiegazioni supplementari.

Importatori (articolo 10)

33. Ha sperimentato ritardi da parte degli importatori nel trasmettere le informazioni sui quantitativi della sostanza chimica, come sostanza e come ingrediente di miscele o di articoli, ricevute durante il periodo di riferimento?

- Sì
- No
- Non pertinente

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire spiegazioni supplementari.

34. I dati o le informazioni sulle importazioni sono utilizzati dalla o dalle AND, dalle autorità doganali o da altre autorità preposte all'applicazione nel suo paese?

- Sì
- No
- Non so

In caso di risposta affermativa, si prega di precisare il modo in cui sono utilizzati.

Comunicazioni degli Stati membri all'ECHA

35. Ha avuto difficoltà nel comunicare informazioni aggregate mediante il sistema ePIC ai sensi dell'articolo 10 in combinato disposto con l'allegato III?

- Sì
- No

In caso di risposta affermativa, si prega di illustrare le difficoltà incontrate.

36. Ha sperimentato ritardi nella presentazione di informazioni aggregate mediante il sistema ePIC in conformità dell'allegato III?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare i motivi di tali ritardi.

Sezione 7: Obblighi relativi all'esportazione delle sostanze chimiche, diversi dalla notifica di esportazione

Comunicazione delle informazioni e delle decisioni ai soggetti interessati nella giurisdizione del suo Stato membro (articolo 14, paragrafo 3)

37. Come ha comunicato le informazioni sulle decisioni e/o le condizioni dei paesi importatori agli interessati nella giurisdizione del suo Stato membro? (Più risposte possibili)

Messaggio di posta elettronica

Sito web

Newsletter

Altri mezzi

Se con altri mezzi, si prega di fornire dettagli in merito.

Rispetto da parte dell'esportatore delle decisioni contenute in ciascuna risposta sulle importazioni (articolo 14, paragrafo 4)

38. Ha avuto problemi per quanto riguarda il rispetto da parte degli esportatori delle risposte sulle importazioni fornite dalle parti?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

Assistenza alle parti importatrici (articolo 14, paragrafo 5)

39. Ha consigliato e/o aiutato le parti importatrici, su richiesta, nell'ottenere le informazioni supplementari necessarie per rispondere al segretariato della convenzione in merito all'importazione di una determinata sostanza chimica?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire ulteriori dettagli.

Sostanze che possono essere esportate soltanto qualora siano soddisfatte talune condizioni (articolo 14, paragrafo 6)

40. Ha applicato la procedura del consenso esplicito a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, lettera a)?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare il numero di richieste di consenso esplicito per anno.

	Numero di richieste	Numero di risposte
Anno 1		
Anno 2		

	Numero di richieste	Numero di risposte
Anno 3		
Totale		

41. Ha applicato la procedura del consenso esplicito a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, lettera b)?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare le richieste di RIN speciale l'anno per le quali la parte importatrice ha acconsentito all'importazione attraverso la risposta relativa all'importazione pubblicata nella circolare PIC.

Anno 1	
Anno 2	
Anno 3	
Totale	

42. Ha incontrato difficoltà nell'attuazione della procedura di consenso esplicito?

Sì

No

Non pertinente

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

43. Le è capitato di dover decidere sulla necessità o meno del consenso esplicito nel caso di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, destinate ad essere esportate verso paesi OCSE?

Sì

No

Non applicabile, poiché la sua AND non ha ricevuto notifiche di esportazione di questo tipo

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare il numero di casi all'anno.

Anno 1	
Anno 2	
Anno 3	
Totale	

44. Ha incontrato difficoltà nel decidere se era necessario il consenso esplicito nel caso di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, destinate ad essere esportate verso paesi OCSE?

Sì

No

Non pertinente, in quanto non si è verificato nessun caso di questo tipo.

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

Decisione delle AND che si può procedere all'esportazione 60 giorni dopo l'invio di una richiesta di consenso esplicito (articolo 14, paragrafo 7)

45. Le è capitato di ricevere richieste di esonero ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7?

- Sì
- No
- Non pertinente, in quanto la sua ADN non ha dovuto a presentare una richiesta di consenso esplicito

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare il numero di casi all'anno.

Anno 1	
Anno 2	
Anno 3	
Totale	

46. Ha incontrato difficoltà nell'attuare la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 7?

- Sì
- No
- Non pertinente, in quanto non si è verificato nessun caso di questo tipo.

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

Validità di un consenso esplicito (articolo 14, paragrafo 8)

47. È a conoscenza di casi in cui l'esportazione è stata autorizzata, in attesa di una risposta ad una nuova richiesta di consenso esplicito a norma dell'articolo 14, paragrafo 8, secondo comma?

- Sì
- No
- Non applicabile, poiché la sua DNA non ha ricevuto alcuna notifica di esportazione che richiedesse il consenso esplicito.

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare il numero di casi.

Anno 1	
Anno 2	
Anno 3	
Totale	

Sezione 8: Obblighi relativi all'importazione delle sostanze chimiche**Decisioni sulle importazioni messe a disposizione dei soggetti interessati (articolo 13, paragrafo 5)**

48. In che modo le decisioni sulle importazioni dell'Unione europea sono messe a disposizione dei soggetti interessati nel suo ambito di competenza? (Più risposte possibili)

- Messaggio di posta elettronica
- Siti web dell'AND
- Newsletter
- Altri mezzi

Se con altri mezzi, si prega di fornire dettagli in merito.

Sezione 9: Informazioni sui movimenti di transito

Informazioni sul primo movimento di transito e termini da rispettare (articolo 16)

49. Le è già capitato di dover applicare l'articolo 16 durante il periodo di riferimento?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare il numero di casi, le parti della convenzione di Rotterdam coinvolte e le informazioni richieste.

50. È a conoscenza di problemi incontrati dagli esportatori nell'attuazione dell'articolo 16?

Sì

No

Non pertinente, in quanto non si è verificato nessun caso di questo tipo.

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito.

Sezione 10: Prescrizioni relative alle sostanze chimiche esportate e alle informazioni che le devono accompagnare

51. Nel suo Stato membro le autorità nazionali di applicazione hanno avuto problemi di conformità in relazione alle informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate?

Sì

No

Non so

In caso di risposta affermativa, si prega di rispondere alle domande da 52 a 54 e specificare se questi problemi di conformità hanno riguardato gli aspetti seguenti:

52. L'applicazione delle prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura ai sensi del:

regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (Prodotti fitosanitari — PPP)

regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (Regolamento sui biocidi — BPR)

regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ (Regolamento CLP)

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

53. L'applicazione delle prescrizioni in materia di schede informative sulla sicurezza ai sensi del:

regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

54. L'obbligo di riportare le informazioni:

sull'etichetta in una o più lingue ufficiali/principali del paese di destinazione

nella scheda informativa sulla sicurezza in una o più lingue ufficiali/principali del paese di destinazione

55. Ha incontrato problemi di conformità riguardo alle prescrizioni in materia di informazione e imballaggio relative ai prodotti esportati?

- Sì
- No
- Non pertinente

In caso di risposta affermativa, si prega di precisare se tali problemi di conformità hanno riguardato:

- l'applicazione di norme in materia di purezza ai sensi della legislazione dell'Unione (ad esempio i regolamenti PPP e BPR)
- l'ottimizzazione di container al fine di evitare la creazione di giacenze di magazzino obsolete
- la data di scadenza
- le condizioni di stoccaggio riportate sull'etichetta
- Altro.

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

(¹) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(³) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Sezione 11: Assistenza tecnica (facoltativa)

Cooperazione

56. Ha mai cooperato con paesi in via di sviluppo, paesi in fase di transizione economica o organizzazioni non governative al fine di migliorare l'adeguata gestione delle sostanze chimiche e, in particolare, dare attuazione alla convenzione di Rotterdam?

- Sì
- No

In caso di risposta affermativa, di quale tipo di cooperazione si è trattato? (Più risposte possibili)

- Informazioni tecniche
- Promozione dello scambio di esperti
- Sostegno all'istituzione o all'adeguato funzionamento delle AND
- Consulenza tecnica per l'individuazione di formulati pesticidi pericolosi
- Consulenza tecnica per la preparazione delle notifiche da trasmettere al segretariato
- Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

Si prega di specificare i paesi che hanno beneficiato di tale cooperazione.

Sviluppo delle capacità

57. Ha partecipato a progetti/attività internazionali destinati allo sviluppo di capacità nella gestione delle sostanze chimiche o sostenuto ONG coinvolte in tali attività?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, descrivere queste attività.

Sezione 12: Applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012

Informazioni di carattere generale

58. Autorità preposte all'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 nel suo Stato membro

Dogane

Altre autorità preposte all'applicazione

Se sono coinvolte altre autorità, si prega di fornire dettagli in merito.

59. Se del caso, si prega di specificare di quale altra normativa dell'UE queste autorità (diverse da quelle doganali) si stanno occupando:

regolamento (CE) n. 1907/2006

regolamento (CE) n. 1272/2008

regolamento (UE) n. 528/2012

regolamento (CE) n. 1107/2009

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

60. Le autorità preposte all'applicazione dispongono di risorse adeguate (facoltativo)?

Sì

No

Si prega di fornire dettagli in merito.

61. Gli ispettori o le altre persone incaricate dell'applicazione beneficiano di formazioni periodiche in relazione al regolamento (UE) n. 649/2012?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire dettagli in merito (ad esempio tipo di formazione, temi trattati, frequenza della formazione)

In caso di risposta negativa, si prega di spiegare perché le persone non beneficiano di una formazione periodica

Strategia di controllo dell'applicazione

62. La sua autorità (o qualsiasi altra autorità competente) dispone di una strategia per l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012?

Sì

No

Si prega di specificare quanto segue:

62 a) In caso di risposta affermativa, questa strategia è già stata applicata?

Sì

No

Si prega di fornire dettagli in merito.

62 b) In caso di risposta negativa, si prevede la messa a punto di una strategia di questo tipo?

Sì

No

Si prega di fornire dettagli in merito.

Comunicazione sulle attività di controllo dell'applicazione

63. Si prega di specificare le attività di controllo dell'applicazione svolte nel suo Stato membro (più risposte possibili).

Controlli di conformità

Visite in loco

Campionamento

Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

64. Si prega di indicare il numero totale di controlli ufficiali effettuati sulle esportazioni, come ispezioni o indagini, o altre misure di controllo dell'applicazione predisposte dalle autorità competenti e che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 o della sua esecuzione nel corso del periodo di riferimento.

	Dogane	Ispettori	Altri
Anno 1			
Anno 2			
Anno 3			
Totale			

Si prega di fornire spiegazioni, se necessario.

65. Si prega di indicare il numero totale di controlli ufficiali effettuati sulle importazioni, come ispezioni o indagini, o di altre misure di controllo dell'applicazione predisposte dalle autorità competenti e che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 o della sua esecuzione nel corso del periodo di riferimento.

	Dogane	Ispettori	Altri
Anno 1			
Anno 2			
Anno 3			
Totale			

Si prega di fornire spiegazioni, se necessario.

Poteri delle autorità preposte all'applicazione

66. Si prega di descrivere le misure che possono essere adottate dalle autorità preposte all'applicazione al fine di garantire il rispetto del regolamento (UE) n. 649/2012 (ad esempio, sequestri, lettere di costituzione in mora, sospensione dell'attività)

Informazioni sulle infrazioni

67. Numero di infrazioni al regolamento (UE) n. 649/2012 rilevate:

	Dogane	Ispettori	Altri
Anno 1			
Anno 2			
Anno 3			
Totale			

68. Tipo di infrazioni rilevate e relativi numeri per anno (dogane):

Infrazione constatata	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Prescrizioni in materia di etichettatura			
Schede dei dati di sicurezza			
Data di scadenza della sostanza chimica			
Sostanza chimica non conforme alla notifica di esportazione			
<i>Altre infrazioni, da aggiungere nelle righe vuote</i>			

69. Tipo di infrazioni rilevate dagli ispettori e relativi numeri per anno:

Infrazione constatata	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Prescrizioni in materia di etichettatura			
Schede dei dati di sicurezza			
Data di scadenza della sostanza chimica			
Sostanza chimica non conforme alla notifica di esportazione			

Infrazione constatata	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<i>Altre infrazioni, da aggiungere nelle righe vuote</i>			

Sanzioni

70. Descrivere il regime sanzionatorio in caso di violazione del regolamento (UE) n. 649/2012 (ad es. sanzioni penali/amministrative, trattamento onnicomprensivo o sanzioni specifiche per violazioni specifiche)
71. Quante violazioni del regolamento (UE) n. 649/2012 hanno comportato sanzioni durante il periodo di riferimento?

	Numero di sanzioni
Anno 1	
Anno 2	
Anno 3	
Totale	

Collaborazione

72. Vi è un regolare scambio di informazioni tra la o le AND e le autorità preposte all'applicazione?

- Sì
 No

Si prega di fornire dettagli in merito.

73. Avete suggerimenti per migliorare la collaborazione tra la o le AND e le autorità nazionali preposte all'applicazione?
74. Vi è un regolare scambio di informazioni tra la o le AND e il o i membri del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («il Forum») del suo paese?

- Sì
 No

Si prega di fornire dettagli in merito.

75. L'AND è soddisfatta della sua collaborazione con i membri del forum?

- Sì
 No

In caso di risposta negativa, si prega di fornire dettagli in merito.

76. Ha suggerimenti per migliorare la collaborazione tra le AND e i membri del forum?

Ruolo del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («il forum»; cfr. articolo 18, paragrafo 2)

77. L'AND è soddisfatta delle attività svolte dal forum? (facoltativo)

- Sì
- No
- Nessuna esperienza in materia

In caso di risposta negativa, si prega di fornire dettagli in merito

78. Ha suggerimenti sul modo in cui si potrebbero migliorare le attività del forum per quanto riguarda l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012? (facoltativo)

Sezione 13: Aspetti relativi alle tecnologie informatiche

Le AND e il sistema ePIC

79. Il sistema ePIC è facile da utilizzare per le AND, in particolare in relazione a:

a) Notifiche di esportazione (articolo 8)?

- Sì
- No
- Nessuna esperienza

In caso di risposta negativa, si prega di specificare i problemi incontrati.

b) Richieste di consenso esplicito (articolo 14)?

- Sì
- No
- Nessuna esperienza

In caso di risposta negativa, si prega di specificare i problemi incontrati.

c) Richieste di RIN speciale (articolo 19, paragrafo 2)?

- Sì
- No
- Nessuna esperienza

In caso di risposta negativa, si prega di specificare i problemi incontrati.

d) Esoneri (Articolo 14, paragrafi 6 e 7)?

- Sì
- No
- Nessuna esperienza

In caso di risposta negativa, si prega di specificare i problemi incontrati.

e) Comunicazione di informazioni ai sensi dell'articolo 10?

- Sì
- No

In caso di risposta negativa, si prega di specificare i problemi incontrati.

f) Altre procedure PIC?

Sì

No

Nessuna esperienza

Si prega di specificare la natura della procedura e gli eventuali problemi incontrati.

Gli esportatori e il sistema ePIC

80. Laddove possibile, si prega di fornire il feedback da parte degli esportatori sulla facilità d'uso del sistema ePIC per quanto riguarda: (facoltativo)

a) Notifiche di esportazione

Facile da utilizzare

Non facile da utilizzare

Se non facile da utilizzare, si prega di specificare i problemi incontrati.

b) Richieste di RIN speciale

Facile da utilizzare

Non facile da utilizzare

Se non facile da utilizzare, si prega di specificare i problemi incontrati.

c) Esoneri (articolo 14, paragrafi 6 e 7)

Facile da utilizzare

Non facile da utilizzare

Se non facile da utilizzare, si prega di specificare i problemi incontrati.

d) Articolo 10 — Comunicazione delle informazioni

Facile da utilizzare

Non facile da utilizzare

Se non facile da utilizzare, si prega di specificare i problemi incontrati.

e) Gestione delle miscele/degli articoli tramite il sistema ePIC

Facile da utilizzare

Non facile da utilizzare

Se non facile da utilizzare, si prega di specificare i problemi incontrati.

f) Il sistema ePic in generale

Facile da utilizzare

Non facile da utilizzare

Se non facile da utilizzare, si prega di specificare i problemi incontrati.

Le autorità doganali e altre autorità preposte all'applicazione e il sistema informatico ePIC (facoltativo)

81. Nel suo paese le autorità doganali utilizzano il sistema informatico ePIC?

Sì

No

Qualora non lo usino, si prega di spiegare in che modo le autorità doganali del suo paese monitorano le esportazioni di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC.

82. Che lei sappia, le autorità doganali ritengono che il sistema informatico ePIC sia facile da usare?
- Sì
- No
- Nessuna informazione disponibile
83. Che lei sappia, le autorità doganali ritengono che il sistema informatico ePIC sia uno strumento adeguato per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012?
- Sì
- No
- Nessuna informazione disponibile
84. Che lei sappia, altre autorità preposte all'applicazione utilizzano il sistema ePIC?
- Sì
- No
- Nessuna informazione disponibile
85. Che lei sappia, altre autorità preposte all'applicazione ritengono che il sistema ePIC sia facile da usare?
- Sì
- No
- Nessuna informazione disponibile
86. Che lei sappia, queste altre autorità preposte all'applicazione ritengono che il sistema ePIC sia uno strumento adeguato per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012?
- Sì
- No
- Nessuna informazione disponibile

Sezione 14: Osservazioni supplementari

-
87. Si prega di fornire qualsiasi altra informazione o osservazione relativa alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 ritenuta pertinente nel quadro della comunicazione di informazioni ai sensi dell'articolo 22.
-